

III.

Alla Notificazione sopradichiarita dei contratti saranno pure obbligati li così detti Sensali da Olio sotto la pena di Ducati cinquantta effettivi, sono Italiane L. 204.<sup>67</sup>; che sarà raddoppiata alla seconda mancanza, ed alla quale per le ulteriori trasgressioni sarà pure aggiunta la sospensione dall' esercizio delle Sensarie da Olio.

IV.

Ad oggetto poi che debba cessare a peso della Popolazione nel più breve spazio di tempo il sopraprezzo di un Soldo per ogni Libbra di Olio venduto, tutti li nuovi Venditori di simil genere attualmente in esercizio dovranno corrispondere al Sig. Antonio Misana destinato dal Consiglio in Cassiere per tale esazione, l'importar del detto Soldo per libbra sopra tutta la quantità da essi effettivamente consumata, cominciando dal giorno, in cui ne hanno intrapresa la vendita; per ottenere il quale intento il Cassiere suddetto dovrà procurarsi il relativo esatto dettaglio coll' appoggio dei registri dei travasi sul *Libro tessere*, dei *Bollettini di Sagoma*, e dei *Libri dei rispettivi Negozi*.